

1.8000/6000

Sub-emendamento dei Relatori all'emendamento n. 1.8000

- All'articolo 1, lettera c) apportare le seguenti modifiche:
 - a) al comma 93-bis sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "800 milioni";
 - b) al comma 93-bis sostituire la tabella allegata con la seguente:

(in migliaia di euro)

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni
ABRUZZO	4.417	13.251
BASILICATA	4.040	12.119
CALABRIA	8.102	24.307
CAMPANIA	14.705	44.117
EMILIA ROMAGNA	10.486	31.457
LAZIO	19.832	59.495
LIGURIA	4.060	12.180
LOMBARDIA	20.838	62.515
MARCHE	4.301	12.904
MOLISE	2.070	6.209
PIEMONTE	11.722	35.167
PUGLIA	10.914	32.741
SARDEGNA	20.580	61.739
SICILIA	42.877	128.630
TOSCANA	10.246	30.739
UMBRIA	3.556	10.669
VENETO	7.254	21.761
TOTALE	200.000	600.000

- c) al comma 93-ter, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti " 200 milioni" e le parole "450 milioni" sono sostituite dalle seguenti " 600 milioni";
- d) il comma 93-sexies è sostituito dal seguente: "93-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 93-bis e 93-ter, si provvede, per 600 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

- All'articolo 2-bis, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016."



- All'articolo 2-ter, comma 1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“ c) alla lettera b) sostituire le parole “15, 4 per cento” con le parole “14,8 per cento”;

e) la lettera c) è sostituita dalla seguente “c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016”.

- All'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 inserire il seguente comma “3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata.

Conseguentemente,

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";*
- 2) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";*
- 3) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".*

Conseguentemente,

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:



2013: -
2014: -
2015: - 13.000

Alla tabella A voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013: -
2014: -
2015: - 20.000

dopo il comma 93-sexies, sono aggiunti i seguenti:

93-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal DPR N. 270 del 2001 per la reinscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del

personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2. commi da 33 a 38. nonché commi da 40 a 45. del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006. n. 286, Il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a Firma del suo Legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare. con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti Locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

93-octies. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 93-septies, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

93-novies. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del 1986. n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002. n. 289 ed il comma 16 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011. n. 111;

I RELATORI
Vogto
Gugur